

Studio Legale
Avv. Antonio Daniele D'ORAZIO
Patrocinante in Cassazione
Via G. Pascoli, 21 – 98123 MESSINA
Tel. e Fax 090/6409939
E-mail: antoniodanieledorazio@virgilio.it
P.E.C.: studiolegaledorazio@pec.giuffre.it

Spett.le

AZIENDA TRASPORTI MESSINA S.P.A.

Via La Farina 336

98100 MESSINA

(cod. fisc.: 03573940834)

Indirizzo pec presente nel sito www.inipec.gov.it

atm.messina@pec.it

**Oggetto: TAR SICILIA – SEZIONE STACCATA DI CATANIA – R.G.
2393/2025 REG. RIC. – AMODEO Gianluca, CAMINITI Fabio, CELI
Claudio, CORNACCHIA Giuseppe, COSTANTINO Sebastian,
DURANTE Davide, FILOCAMO Santa, GALLO Francesco,
SETTINERI Salvatore, SPADARO Fabrizio, VADALÀ Daniele, contro
ATM Spa e PERRE Fabio – Ordinanza n. 283/2026 del TAR Sicilia Sez.
Staccata di Catania del 30.01.2026 per l'autorizzazione alla notifica per
pubblici proclami.**

In virtù ed esecuzione dell'Ordinanza n. 283/2026 del TAR Sicilia Sez. Staccata di Catania – Seconda Sezione del 30.01.2026, con la quale il sottoscritto procuratore dei sigg.ri AMODEO Gianluca, CAMINITI Fabio, CELI Claudio, CORNACCHIA Giuseppe, COSTANTINO Sebastian, DURANTE Davide, FILOCAMO Santa, GALLO Francesco, SETTINERI Salvatore, SPADARO Fabrizio, VADALÀ Daniele è stato autorizzato alla notifica per pubblici proclami del ricorso presentato avanti al TAR Sicilia – Sezione staccata di Catania e iscritto al NRG 2393/2025 Reg. Ric. ed avente ad oggetto:

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE del Prot. N. 0001892-10/02/2026 Entrata.
documento firmato digitalmente da ANTONIO DANIELE D'ORAZIO Stampato il giorno 10/02/2026 da Villari Letterio.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

diniego sull'istanza di accesso agli atti amministrativi, sul sito web istituzionale di Azienda Trasporti Messina Spa come sopra individuata.

A tal fine l'Ordinanza del TAR Sicilia – Sezione staccata di Catania prevede che sia pubblicato sul Vostro sito istituzionale un Avviso recante le indicazioni indicate in ordinanza, ovvero: copia del ricorso introduttivo e copia dell'Ordinanza N. 283/2026 Reg. Prov. Coll.

Specifico che con detta Ordinanza il TAR ha prescritto che:

1. viene fatto obbligo all'Amministrazione automaticamente di provvedere alla disposta pubblicazione sul proprio sito N. 02393/2025 REG.RIC. istituzionale, previa consegna da parte della ricorrente, anche su supporto informatico, della presente ordinanza, dell'elenco nominativo dei controinteressati e di quant'altro occorrente.
2. in calce a quanto pubblicato dovrà essere un avviso contenente quanto di seguito riportato:
 - a. che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza;
 - b. che lo svolgimento del processo può essere seguito dalle parti sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.
3. Si prescrive, inoltre, che l'Amministrazione intimata:
 - c.- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita;
 - d.- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta

pubblicazione nel sito di quanto indicato con la specificazione della data in cui la pubblicazione è avvenuta.

A tal fine, quindi, allego ai fini della notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web istituzionale e per come indicato nella menzionata Ordinanza i seguenti atti:

- a) Avviso di notifica per pubblici proclami.
- b) Ricorso introduttivo Amodeo Gianluca + 10 / ATM Spa.
- c) Ordinanza TAR Sicilia – Sezione staccata di Catania (Seconda Sezione) n. 283/2026 del 30.01.2026.

Si chiede di ricevere l'attestazione di pubblicazione stessa come indicato dal TAR Sicilia – Sezione staccata di Catania nel citato Provvedimento.

Messina, 09 febbraio 2026

Avv. Antonio Daniele D'Orazio

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI TRAMITE PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB ISTITUZIONALE DI ATM SPA IN ESECUZIONE DELL'ORDINANZA RESA DAL TAR SICILIA - SEZIONE STACCATA DI CATANIA (SECONDA SEZIONE) - NELL'AMBITO DEL RICORSO PROPOSTO DAI SIGG.RI AMODEO Gianluca, CAMINITI Fabio, CELI Claudio, CORNACCHIA Giuseppe, COSTANTINO Sebastian, DURANTE Davide, FILOCAMO Santa, GALLO Francesco, SETTINERI Salvatore, SPADARO Fabrizio, VADALÀ Daniele.

Il sottoscritto avvocato Antonio Daniele D'Orazio, nato a Messina il 18.07.1972 (cod. fisc. DRZNND72L18F158Z - PEC studiolegaledorazio@pec.giuffre.it), con studio professionale sito in Messina, Via G. Pascoli, n. 21, nella qualità di procuratore e difensore dei sigg.ri AMODEO Gianluca, nato a Messina il 03/08/1991 (cod. fisc.: MDAGLC91M03F158G), residente in Messina via Croce - vill. Massa S. Lucia n. 2, CAMINITI Fabio, nato a Fiumedinisi (Me) il 13/03/1978 (cod. fisc.: CMNFBA78C13D622B), residente in Nizza di Sicilia (ME) - via Trattati di Roma n.12, CELI Claudio, nato a Messina il 02/08/1993 (cod. fisc.: CLECLD93M02F158G), residente in Crema (CR) via Gramsci n. 23, CORNACCHIA Giuseppe, nato a Messina il 29/04/1994 (cod. fisc.: CRNGPP94D29F158U), residente in Messina via Ogliastro Sc. B. n. 42, COSTANTINO Sebastian, nato a Messina il 30/01/1988 (cod. fisc.: CSTSST88A30F158U), residente in Ali Terme (ME) via Marchese di Granatelli Snc, DURANTE Davide, nato a Messina il 07/03/1995 (cod. fisc.: DRNDVD95C07F158H), residente in Messina Contrada Baglio cpl Palace, FILOCAMO Santa, nata a Messina il 04/07/1964 (cod. fisc.: FLCSNT64L44F158V), residente in Messina via Bartolomeo Colleoni Pal. Iris Valleverde, GALLO Francesco, nato a Messina il 24/04/1963 (cod. fisc.: GLLFNC63D24F158S), residente in Messina vico Stagno n. 4, SETTINERI Salvatore, nato a Messina il 03/10/1961 (cod. fisc.: STTSVT61R03F158W), residente in Messina Contrada Marchese n. 9 in Lardereria Inferiore, SPADARO Fabrizio, nato a Messina il 22/07/1994 (cod. fisc.: SPDFRZ94L22F158H), residente in Messina via Polveriera, VADALÀ Daniele, nato a Messina il 12/09/1975 (cod. fisc.: VDLNLD75P12F158H) residente in Messina via Palermo n. 572, nel giudizio iscritto al n. 2393/2025 Reg. Ric. del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Sezione staccata di Catania (Seconda Sezione), proposto contro ATM – Azienda Trasporti Messina Spa (resistente) e nei confronti del sig. PERRE Fabio (controinteressato), in ossequio all'Ordinanza n. 283/2026 Reg. Prov. Coll. resa in data 30.01.2026 dal TAR Sicilia – Sez. Staccata di Catania II Sezione, rende noto e notifica quanto segue:

- 1) Autorità Giudiziaria** innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione Staccata di Catania (sezione Seconda) – R.G. Ric. n. 2393/2025.
- 2) Ricorrenti:** AMODEO Gianluca, nato a Messina il 03/08/1991 (cod. fisc.: MDAGLC91M03F158G), residente in Messina via Croce - vill. Massa S. Lucia n. 2, CAMINITI Fabio, nato a Fiumedinisi (Me) il 13/03/1978 (cod. fisc.:

CMNFBA78C13D622B), residente in Nizza di Sicilia (ME) - via Trattati di Roma n.12, CELI Claudio, nato a Messina il 02/08/1993 (cod. fisc.: CLECLD93M02F158G), residente in Crema (CR) via Gramsci n. 23, CORNACCHIA Giuseppe, nato a Messina il 29/04/1994 (cod. fisc.: CRNGPP94D29F158U), residente in Messina via Ogliastro Sc. B. n. 42, COSTANTINO Sebastian, nato a Messina il 30/01/1988 (cod. fisc.: CSTSST88A30F158U), residente in Ali Terme (ME) via Marchese di Granatelli Snc, DURANTE Davide, nato a Messina il 07/03/1995 (cod. fisc.: DRNDVD95C07F158H), residente in Messina Contrada Baglio cpl Palace, FILOCAMO Santa, nata a Messina il 04/07/1964 (cod. fisc.: FLCSNT64L44F158V), residente in Messina via Bartolomeo Colleoni Pal. Iris Valleverde, GALLO Francesco, nato a Messina il 24/04/1963 (cod. fisc.: GLLFNC63D24F158S), residente in Messina vico Stagno n. 4, SETTINERI Salvatore, nato a Messina il 03/10/1961 (cod. fisc.: STTSVT61R03F158W), residente in Messina Contrada Marchese n. 9 in Lardereria Inferiore, SPADARO Fabrizio, nato a Messina il 22/07/1994 (cod. fisc.: SPDFRZ94L22F158H), residente in Messina via Polveriera, VADALÀ Daniele, nato a Messina il 12/09/1975 (cod. fisc.: VDLNLD75P12F158H) residente in Messina via Palermo n. 572;

3) Amministrazione Intimata: AZIENDA TRASPORTI MESSINA S.P.A. in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Messina, Via La Farina 336 (cod. fisc.: 03573940834)

4) Controinteressati: Sig. PERRE Fabio, residente in Messina, via Nazionale S. Margherita n. 200, Pal. F 1, oltre che di tutti i dipendenti interessati alla vicenda di seguito descritta.

5) Indicazione svolgimento del processo: lo svolgimento del processo potrà essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it, attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

6) Provvedimento impugnato: “Silenzio rigetto da parte di A.T.M. – Azienda Trasporti Messina spa relativo all’istanza di accesso formulata in data 21.08.2025 dai sigg.ri AMODEO Gianluca, CAMINITI Fabio, CELI Claudio, CORNACCHIA Giuseppe, COSTANTINO Sebastian, DURANTE Davide, FILOCAMO Santa, GALLO Francesco, SETTINERI Salvatore, SPADARO Fabrizio, VADALÀ Daniele, volta ad ottenere il rilascio in copia di copia dei seguenti documenti: 1. *Piani di esercizio del settore gommato, del settore rimessa e del settore manutenzione, comprensivi dei tabulati mensili programmati dei turni*; 2. *Turni giornalieri assegnati ai dipendenti, comprensivi di eventuali variazioni e delle ore di straordinario effettuate*; 3. *Richieste di cambio turno pervenute all’ufficio competente, sia in formato cartaceo sia tramite email, con annesse relative bocciature motivate*; 4. *Eventuali certificazioni o documenti provenienti da enti o autorità competenti che giustificano l’impossibilità di alcuni dipendenti a prestare servizio in determinate fasce orarie*; 5. *Elenco dei dipendenti assegnati a rotazione turni in sedi lavorative diverse da quella abituale, con l’indicazione dei criteri adottati per la selezione e delle persone che hanno autorizzato tali spostamenti*. 6. *Elenco dei dipendenti impiegati con mansione e/o parametro diverso rispetto a quello di assunzione, con relativa motivazione del diverso impiego*;

7. Ordini di servizio e/o autorizzazione scritta, relativamente al cambio di mansione e/o di qualifica degli operatori del settore manutenzione; 8. Elenco delle richieste di ferie effettuate dai dipendenti, con relativo riscontro di approvazione o bocciatura ...”.

7) Testo integrale del ricorso:

“TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA

SEZIONE STACCATA DI CATANIA

Ricorso ex art. 116 del D. Lgs. 12 luglio 2010 n. 104

*Nell'interesse dei sigg.ri **AMODEO Gianluca**, nato a Messina il 03/08/1991 (cod. fisc.: MDAGLC91M03F158G), residente in Messina via Croce - vill. Massa S. Lucia n. 2, **CAMINITI Fabio**, nato a Fiumedinisi (Me) il 13/03/1978 (cod. fisc.: CMNFBA78C13D622B), residente in Nizza di Sicilia (ME) - via Trattati di Roma n.12, **CELI Claudio**, nato a Messina il 02/08/1993 (cod. fisc.: CLECLD93M02F158G), residente in Crema (CR) via Gramsci n. 23, **CORNACCHIA Giuseppe**, nato a Messina il 29/04/1994 (cod. fisc.: CRNGPP94D29F158U), residente in Messina via Ogliastro Sc. B. n. 42, **COSTANTINO Sebastian**, nato a Messina il 30/01/1988 (cod. fisc.: CSTSST88A30F158U), residente in Ali Terme (ME) via Marchese di Granatelli Snc, **DURANTE Davide**, nato a Messina il 07/03/1995 (cod. fisc.: DRNDVD95C07F158H), residente in Messina Contrada Baglio cpl Palace, **FILOCAMO Santa**, nata a Messina il 04/07/1964 (cod. fisc.: FLCSNT64L44F158V), residente in Messina via Bartolomeo Colleoni Pal. Iris Valleverde, **GALLO Francesco**, nato a Messina il 24/04/1963 (cod. fisc.: GLLFNC63D24F158S), residente in Messina vico Stagno n. 4, **SETTINERI Salvatore**, nato a Messina il 03/10/1961 (cod. fisc.: STTSVT61R03F158W), residente in Messina Contrada Marchese n. 9 in Lardereria Inferiore,*

SPADARO Fabrizio, nato a Messina il 22/07/1994 (cod. fisc.: SPDFRZ94L22F158H), residente in Messina via Polveriera, **VADALÀ Daniele**, nato a Messina il 12/09/1975 (cod. fisc.: VDLDNL75P12F158H) residente in Messina via Palermo n. 572, tutti elettivamente domiciliati in Messina, via G. Pascoli, 21, presso lo studio dell'Avv. Antonio Daniele D'Orazio del Foro di Messina (DRZNND72L18F158Z), dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura conferita in calce al presente atto e redatta su foglio separato.

Il sottoscritto procuratore dichiara di voler ricevere la notifica dei Provvedimenti resi fuori udienza all'indirizzo di posta elettronica certificata studiole-galedorazio@pec.giuffre.it

ricorrente

contro

AZIENDA TRASPORTI MESSINA S.P.A. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Messina, Via La Farina 336 (cod. fisc.: 03573940834)

resistente

e nei confronti di

sig. **PERRE Fabio**, residente in Messina, via Nazionale S. Margherita n. 200, Pal. F 1

controinteressato

per la dichiarazione di illegittimità

del silenzio rigetto da parte di A.T.M. – Azienda Trasporti Messina spa relativo all'istanza di accesso formulata in data 21.08.2025 dagli odierni ricorrenti volta ad ottenere il rilascio di copia dei seguenti documenti: “... 1.

Piani di esercizio del settore gommato, del settore rimessa e del settore manutenzione, comprensivi dei tabulati mensili programmati dei turni; 2. Turni giornalieri assegnati ai dipendenti, comprensivi di eventuali variazioni e delle ore di straordinario effettuate; 3. Richieste di cambio turno pervenute all'ufficio competente, sia in formato cartaceo sia tramite email, con annesse relative bocciature motivate; 4. Eventuali certificazioni o documenti provenienti da enti o autorità competenti che giustifichino l'impossibilità di alcuni dipendenti a prestare servizio in determinate fasce orarie; 5. Elenco dei dipendenti assegnati a rotazione turni in sedi lavorative diverse da quella abituale, con l'indicazione dei criteri adottati per la selezione e delle persone che hanno autorizzato tali spostamenti. 6. Elenco dei dipendenti impiegati con mansione e/o parametro diverso rispetto a quello di assunzione, con relativa motivazione del diverso impiego; 7. Ordini di servizio e/o autorizzazione scritta, relativamente al cambio di mansione e/o di qualifica degli operatori del settore manutenzione; 8. Elenco delle richieste di ferie effettuate dai dipendenti, con relativo riscontro di approvazione o bocciatura ...”

nonché per l'accertamento

dell'obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

fatti

Gli odierni ricorrenti prestano attività lavorativa alle dipendenze di ATM spa, con le mansioni di “operatore di esercizio”, nell'ambito del servizio di trasporto pubblico locale della Città di Messina, all'interno di zone ben delineate (ovvero: ricovero sud - zona sud - zona nord – shuttle - turnazione autostradale- turnazione notturna - ricovero nord) ed in base alla turnazione

predisposta per ciascuna zona, tenuto conto della residenza anagrafica e come indicato dal contratto integrativo aziendale vigente (ovvero il C.I.A. del 9.12.2024).

Da qualche tempo, ATM spa è solita procedere allo spostamento del personale dipendente - tra i quali gli odierni ricorrenti - in violazione dell'art. 3 del menzionato C.I.A., collocandolo in luoghi distanti dalla residenza domestica e per come invece previsto dal menzionato contratto.

Detti spostamenti avvengono con modalità poco trasparenti, interessando solo una parte del personale addetto allo svolgimento delle mansioni di "operatore di esercizio" piuttosto che sulla scorta di un sistema rotativo di tutto il personale che, oltre ad essere previsto dal contratto stesso, avrebbe garantito una uniformità ed imparzialità nelle scelte. Si aggiunga, poi, gli stessi spostamenti avvengono senza alcun provvedimento formale conosciuto.

Più volte invitata a rendere noti i criteri e le modalità di scelta attraverso i quali viene individuato il personale destinato al trasferimento rispetto alle linee di esercizio già assegnate, oltre che la rotazione degli stessi operatori di esercizio, ATM ha preferito rimanere silente.

Si osserva ancora che le medesime informazioni non appaiono pubblicate neppure nella specifica sezione "trasparenza" del sito aziendale ed in violazione dell'art. 18 L.R. 22/2008 a mente del quale "... 1. È fatto obbligo alle amministrazioni comunali e provinciali, ferme restando le disposizioni a tutela della privacy, di rendere noti, per estratto, nel rispettivo sito internet tutti gli atti deliberativi adottati dalla giunta e dal consiglio e le determinazioni sindacali e dirigenziali, ai fini di pubblicità notizia. 2. È fatto obbligo alle

aziende pubbliche (ex municipalizzate) di rendere noti nel rispettivo sito internet tutti gli atti adottati dal consiglio di amministrazione e, le determinazioni presidenziali e dirigenziali ...”.

Superfluo rammentare che ATM spa rappresenta una Azienda a totale partecipazione pubblica ed in quanto appartenente al socio unico Comune di Messina, essendo stata istituita dall'Ente per sostituire la municipalizzata “ATM in liquidazione volontaria” nella gestione del TPL e per questo tenuta ex lege a rendere note le scelte per ovvie ragioni di trasparenza.

Considerato il pregiudizio subito nello svolgimento delle mansioni, e per tale ragione l'interesse reale e concreto a conoscere i criteri utilizzati dall'Azienda pubblica, con istanza trasmessa a mezzo pec in data 21.08.2025, gli odierni istanti hanno chiesto di accedere agli atti amministrativi sottesi ai citati “trasferimenti” ed in particolare di acquisire ... 1. Piani di esercizio del settore gommato, del settore rimessa e del settore manutenzione, comprensivi dei tabulati mensili programmati dei turni; 2. Turni giornalieri assegnati ai dipendenti, comprensivi di eventuali variazioni e delle ore di straordinario effettuate; 3. Richieste di cambio turno pervenute all'ufficio competente, sia in formato cartaceo sia tramite email, con annesse relative bocciature motivate; 4. Eventuali certificazioni o documenti provenienti da enti o autorità competenti che giustifichino l'impossibilità di alcuni dipendenti a prestare servizio in determinate fasce orarie; 5. Elenco dei dipendenti assegnati a rotazione turni in sedi lavorative diverse da quella abituale, con l'indicazione dei criteri adottati per la selezione e delle persone che hanno autorizzato tali spostamenti. 6. Elenco dei dipendenti impiegati con mansione

e/o parametro diverso rispetto a quello di assunzione, con relativa motivazione del diverso impiego; 7. Ordini di servizio e/o autorizzazione scritta, relativamente al cambio di mansione e/o di qualifica degli operatori del settore manutenzione; 8. Elenco delle richieste di ferie effettuate dai dipendenti, con relativo riscontro di approvazione o bocciatura ...”

Si specifica infine, ad abundantiam, che l'accesso appare necessario anche al fine di comprendere le eventuali e conseguenziali azioni giudiziarie da intraprendere per la tutela dei diritti sottesi, laddove confermati i (forti) dubbi sin qui manifestati sulla legittimità dell'operato di ATM spa.

Sebbene siano trascorsi i termini dilatori previsti dalla legge, ATM spa non ha inteso fornire quanto invocato, con ciò configurandosi l'ipotesi di un silenzio – rigetto.

Ciò premesso in fatto, si osserva in diritto:

I

Sulle questioni pregiudiziali e preliminari

Sussiste la giurisdizione del giudice adito, atteso che A.T.M. Spa (Azienda Trasporti Messina) è una Società per azioni in house providing con socio unico a capitale interamente pubblico (appartenente al Comune di Messina), così come emerge dallo statuto costitutivo al suo articolo 1, svolgendo attività di trasporto pubblico locale (T.P.L.).

Sul punto, e per quanto di aiuto, si rammenta che le società in house non possono qualificarsi come un'entità posta al di fuori dell'ente pubblico, rappresentando una longa manus della pubblica amministrazione e con la conseguenza che le stesse non possono ritenersi terze rispetto all'amministra-

zione controllante ed in quanto espressione dei servizi propri dell'amministrazione stessa (su tutte Cons. Stato, Ad. plen., Decisione n. 1/08 del 3.03.2008).

Ad abundantiam, poi, si rileva che codesto Tribunale si è già ripetutamente espresso sulla questione, proprio nei confronti di ATM spa, ricordando la propria competenza e l'applicabilità della normativa sull'accesso in fattispecie analoghe, laddove l'Azienda ha opposto il silenzio-rifiuto (su tutte cfr. n. 373/2022 REG. RIC. – n. 2275/2022 REG. PROVV. COLL.)

Come ricordato da codesto Tribunale Amministrativo, infatti, l'istituto dell'accesso agli atti trova applicazione anche nei riguardi delle società private che svolgano attività di pubblico interesse ovvero poiché si tratta di Società a totale partecipazione pubblica.

Nella fattispecie, poi, si rammenta che ATM spa ha sede nella circoscrizione territoriale di pertinenza del T.A.R. oggi adito, come individuata all'art. 1 del D.P.R. 18 aprile 1975, n. 277, e la controversia risulta disciplinata dall'art. 116 del D. Lgs. 12 luglio 2010 n. 104, essendo diretta a contrastare le determinazioni di rifiuto assunte dalla P.A. in relazione all'istanza di accesso ai documenti amministrativi.

Per ciò che concerne la tempestività della proposizione del ricorso, emerge in via documentale che l'istanza di accesso è stata presentata con pec ed in data 21.08.2025, mentre al termine dei 30 giorni nessuna risposta è stata comunicata all'odierno ricorrente, facendo sottendere il silenzio diniego.

Per quanto attiene la legittimazione, abbiamo già avuto modo di rappresentare che gli odierni ricorrenti svolgono attività lavorativa alle dipendenze di

ATM spa con le mansioni di “operatori di esercizio” e nell’ambito del trasporto pubblico locale affidatole dal Comune di Messina.

Essendo svolta l’attività sulla scorta di turni ed all’interno di “zone”, il sistema di rotazione/trasferimento imposto da ATM spa impatta pesantemente sulla vita personale degli odierni ricorrente e sotto diversi profili (economico – organizzativo – familiare etc), non potendo parimenti sorgere dubbio alcuno sul fatto che le scelte dall’Azienda pubblica debbano essere guidate in primis da imparzialità e trasparenza.

Gli istanti, quindi, hanno un chiaro interesse a proporre il presente ricorso, in quanto volto a far cessare l’illegittimo silenzio diniego oppostogli da ATM spa in relazione alla richiesta di rilascio di copia dei documenti come sopra indicati, senza i quali non potrebbe adeguatamente difendersi nelle competenti sedi giurisdizionali anche al fine di far accertare la violazione dei propri diritti.

II

Violazione e falsa applicazione degli art. 22 e 24 legge 241/90 come modificata. Eccesso di potere della p.a. silenzio - diniego

Com’è noto, l’accesso ai documenti amministrativi costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione ed assicurare imparzialità e trasparenza, come del resto previsto anche nella Carta Costituzionale.

*Per disposizione normativa, tutti i documenti amministrativi sono accessibili, **ad eccezione** di quelli indicati all’articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.*

*Nella fattispecie, **ATM spa non ha riscontrato la richiesta effettuata dai ricorrenti**, configurando il c.d. silenzio diniego.*

Tale rifiuto, però, deve ritenersi illegittimo poiché i documenti in questione non rientrano tra quelli per i quali la norma richiamata esclude espressamente la possibilità di accesso ed anzi si rendono necessari al fine di accertare se l'Amministrazione ha agito con imparzialità ovvero favorendo e/o discriminando.

L'esclusione, infatti, è tassativa e rappresenta unicamente l'eccezione alla regola generale secondo la quale la P.A. deve fornire i documenti chiesti nel rispetto del sottostante principio di trasparenza.

Sul punto si rammenta che la giurisprudenza formatasi in materia ha più volte sancito il principio secondo il quale: “ ... il diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto dagli articoli 22 e seguenti della legge 241/90 prevale sulle eventuali esigenze di riservatezza ogni qualvolta l'accesso venga in rilievo per la difesa di interessi giuridici del richiedente e, in tal senso, il diritto ad accedere sussiste anche in relazione a dati particolarmente sensibili ...” atteso che “ ... l'accesso ai documenti amministrativi date le sue rilevanti finalità di pubblico interesse costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e trasparenza ed attiene ai livelli essenziali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ... e che tutti i documenti amministrativi sono accessibili ad eccezioni di quelli indicati dall'art. 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6 ...”.

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi deve quindi essere riconosciuto a chiunque sia titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, che corrisponde ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale si chiede l'ostensione.

Ma vi è di più!

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, può essere esercitato in connessione a un interesse giuridicamente rilevante, anche laddove non sia ancora attuale un giudizio nel corso del quale siano da utilizzare gli atti così acquisiti. (cfr. sul punto TAR. Lazio sez. I, del 29.10.2020, n.11060; Consiglio di Stato sez. V, 05/08/2020, n.4930).

Nel caso di specie, gli odierni ricorrenti sono impiegati da ATM spa nell'espletamento dell'attività lavorativa con sistemi di rotazione e trasferimenti mai comunicati, in violazione delle disposizioni contrattuali, oltre che in violazione dei criteri di uguaglianza con i Lavoratori di pari grado e mansioni, sicché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, risultano indubbiamente titolari di un interesse personale, concreto ed attuale all'ostensione di tutti i documenti indicati, considerato infatti che la richiesta di ostensione è stata presentata per la successiva tutela dei propri diritti rispetto al rapporto di lavoro in essere e per come riconosciuto anche dal Tribunale Amministrativo oggi adito ripetutamente.

Da quanto sopra esplicitato appare, dunque, evidente che ATM spa ha apertamente e ripetutamente violato le norme che disciplinano il procedimento amministrativo in esame, omettendo la doverosa trasparenza rispetto alle decisioni assunte.

Considerato che non è dato sapere il numero esatto degli operatori di esercizio dipendenti di ATM spa interessati dagli spostamenti come sopra menzionati ed all'interno delle "zone" descritte, né tantomeno è possibile conoscere l'indirizzo di residenza di ciascuno di essi, valutato il numero elevato

di soggetti eventualmente interessati, ove ritenuto necessario da parte del Tribunale integrare il contraddittorio, si chiede sin d'ora di essere autorizzati alla notifica per pubblici reclami ovvero mediante la pubblicazione del ricorso nell'albo pretorio ovvero con affissione sul sito istituzionale di ATM spa.

Per i fatti e le ragioni che precedono, Voglia l'On.le Tribunale adito accogliere le seguenti

conclusioni

1) previa gli incombenti di rito, ed eventualmente previa notificazione degli atti attraverso le modalità citate (ovvero mediante la notifica per pubblici reclami / mediante la pubblicazione del ricorso nell'albo pretorio / con affissione sul sito istituzionale di ATM spa), ritenere e dichiarare l'illegittimità del silenzio diniego operato da ATM Spa, in relazione alla richiesta di accesso agli atti presentata in data 21.08.2025, volta ad ottenere il rilascio in copia del "... 1. Piani di esercizio del settore gommato, del settore rimessa e del settore manutenzione, comprensivi dei tabulati mensili programmati dei turni; 2. Turni giornalieri assegnati ai dipendenti, comprensivi di eventuali variazioni e delle ore di straordinario effettuate; 3. Richieste di cambio turno pervenute all'ufficio competente, sia in formato cartaceo sia tramite email, con annesse relative bocciature motivate; 4. Eventuali certificazioni o documenti provenienti da enti o autorità competenti che giustifichino l'impossibilità di alcuni dipendenti a prestare servizio in determinate fasce orarie; 5. Elenco dei dipendenti assegnati a rotazione turni in sedi lavorative diverse da quella abituale, con l'indicazione dei criteri adottati per la selezione e delle persone che hanno autorizzato tali spostamenti. 6. Elenco dei dipendenti

impiegati con mansione e/o parametro diverso rispetto a quello di assunzione, con relativa motivazione del diverso impiego; 7. Ordini di servizio e/o autorizzazione scritta, relativamente al cambio di mansione e/o di qualifica degli operatori del settore manutenzione; 8. Elenco delle richieste di ferie effettuate dai dipendenti, con relativo riscontro di approvazione o bocciatura ...”;

2) conseguentemente, ordinare ad ATM spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, di provvedere alla consegna dei documenti chiesti con l'istanza di accesso del 21.08.2025 in favore dei ricorrenti, specificandone a tal fine tempi e modalità di rilascio;

3) Con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.

Ai sensi di legge si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminabile ed il contributo versato è pari ad € 300,00.

Si producono:

- istanza accesso atti;*
- documenti identità personali;*
- pec inoltro istanza accesso;*
- ricevute accettazione e consegna pec accesso;*
- copia del CIA del 9.12.2024.*

Con riserva di integrare la difesa, all'esito della costituzione in lite dei resistenti, con memorie integrative e con quant'altro ritenuto necessario, secondo i termini previsti dal codice di rito.

*Messina – Catania, 17 ottobre 2025 **Avv. Antino Daniele D'ORAZIO***

8) Motivi aggiunti:

*“ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA SICILIA - SEZIONE STACCATA DI CATANIA*

RG n. 2393/2025 – Memorie

Nell'interesse dei sigg.ri AMODEO Gianluca + 10, tutti elettivamente domiciliati in Messina, via G. Pascoli, 21, presso lo studio dell'Avv. Antonio Daniele D'Orazio del Foro di Messina (DRZNND72L18F158Z), dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura conferita in calce al ricorso introduttivo e già versata in atti.

Il sottoscritto procuratore dichiara di voler ricevere la notifica dei Provvedimenti resi fuori udienza all'indirizzo di posta elettronica certificata studiole-galedorazio@pec.giuffre.it

ricorrente

contro

AZIENDA TRASPORTI MESSINA S.P.A. (rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Laface)

resistente

e nei confronti di

sig. PERRE Fabio

controinteressato

per la dichiarazione di illegittimità

del silenzio rigetto da parte di A.T.M. – Azienda Trasporti Messina spa relativo all'istanza di accesso formulata in data 21.08.2025.

I - Con ricorso datato 17.10.2025, i sigg.ri Amodeo Gianluca + altri hanno

invocato il Tribunale per la declaratoria di illegittimità del silenzio rigetto di ATM spa e per come meglio specificato nell'atto introduttivo.

II - Con memoria datata 25.11.2025, la resistente ATM spa si è costituita in lite osservando:

- a. di avere rigettato la richiesta, essendo la stessa generica ed esplorativa;*
- b. l'eccessività della documentazione richiesta;*
- c. l'esistenza di una (sottesa) finalità di controllo da parte dei richiedenti;*
- d. una asserita violazione della privacy;*
- e. la sostanziale carenza di interesse dei richiedenti.*

Le argomentazioni di ATM spa, rendono quindi necessario compiere alcune precisazioni in replica al fine di fugare ogni dubbio sulla legittimità della pretesa del ricorrente e, contemporaneamente, per comprendere la strumentalità e l'infondatezza delle giustificazioni addotte dall'Azienda, anche mediante il deposito di documentazione integrativa.

Sub I – Sulla genericità della richiesta – Sulla “eccessività” della documentazione – Sulla sostanziale carenza di interesse dei richiedenti.

Dati per noti i fatti di causa, e le motivazioni sulle quali si regge la richiesta di accesso agli atti amministrativi, succintamente si rammenta che l'istanza trae origine dalla sistematica violazione del sistema rotativo previsto dal contratto integrativo aziendale. Da qui deriva infatti la necessità di accedere ai dati ed alle informazioni in possesso della sola Amministrazione.

Come già indicato nel ricorso, infatti, ATM ha ripetutamente ed a proprio

piacimento impiegato gli odierni ricorrenti in sedi lavorative distanti da quelle previste dal contratto ed in violazione dell'art. 3 del menzionato C.I.A. senza nulla specificare in merito.

Trattasi di trasferimenti operati in ASSENZA DI TRASPARENZA che interessano solo alcuni lavoratori piuttosto che tutto il personale addetto alla mansione di "operatore di esercizio" all'interno di una Azienda che, lo si ricorda, gestisce il trasporto pubblico locale per conto del Comune di Mesina.

Il trasferimento stesso infatti avviene in assenza di Provvedimento formale, apprendendo i ricorrenti della nuova destinazione solo all'ultimo istante e con la pubblicazione dei turni, rimanendo per questo alla mercè della Dirigenza che senza avviso provvede allo spostamento.

La richiesta, quindi, lungi da rappresentare una mera ingerenza -come oggi affermato da ATM- appare legittimamente avanzata al fine di individuare i criteri di rotazione da parte della Società e, ove effettivamente violati, promuovere il necessario giudizio risarcitorio oltre che ogni eventuale e diversa azione a tutela dei più ampi diritti.

L'istanza di accesso, poi, contrariamente a quanto dedotto da ATM, risulta ben specifica, avendo i ricorrenti analiticamente indicato i documenti richiesti e, giammai, in maniera generica per come sostenuto ex adverso.

La stessa ATM, del resto, nel difendersi in giudizio, non ha mai affermato di non aver compreso l'oggetto della richiesta ricevuta, bensì giustificato l'inerzia sostenendo di non avervi potuto dare seguito stante la mole di documenti da trasmettere così dimostrando di aver compreso esattamente quanto invocato dai ricorrenti.

A questo punto delle due l'una: o la richiesta è generica, oppure la documentazione è copiosa.

In entrambi i casi, però, ATM avrebbe dovuto riscontrare l'istanza di accesso ricevuta, invitando i richiedenti (nel primo caso) a formulare in maniera più specifica la domanda stessa ovvero (nella seconda ipotesi) a giustificare la necessità di un termine maggiore ad adempiere laddove (come affermato per la prima volta oggi) la documentazione da trasmettere fosse stata ritenuta eccessiva.

L'assenza di qualsivoglia riscontro, quindi, unitamente all'eccezione formulata per la prima volta in sede di costituzione, rappresenta evidentemente un tentativo di giustificare l'inerzia.

II - Per quanto attiene la lamentata violazione della privacy.

Evidenziano i ricorrenti che tutti gli autisti di ATM fanno parte di una chat aziendale gestita dalla stessa Società sulla piattaforma whatsapp ed unitamente alla Dirigenza che, attraverso tale modalità, comunica il piano turni mensile e le sue variazioni.

Ebbene, il piano turni mensile pubblicato sulla chat (si ripete, contemporaneamente visibili a tutto il personale addetto alla mansione di autista) è riportato "in chiaro" ovvero con l'indicazione per esteso dei diversi Dipendenti e con la specificazione del turno da prestare e/o della linea assegnata, ben comprendendosi dal suo esame come la rotazione interessi solo alcuni dei Lavoratori (tra i quali gli odierni ricorrenti) essendo gli altri impiegati presso sedi sempre analoghe.

Dall'esame di detti tabulati, quindi, emerge chiaramente come la giustificazione addotta da ATM per negare l'accesso (ovvero per evitare la presunta

violazione della privacy) sia strumentale dimostrando l'Azienda di volerne compiere un uso a proprio piacimento, avendo sempre pubblicato i dati personali che oggi si vorrebbe tenere nascosti: ciò che rimane segreto, infatti, è il solo criterio adottato ed ai fini della trasparenza.

Senza poi considerare che la stessa ATM ben avrebbe potuto trasmettere le informazioni richieste "oscurando" i dati personali dei soggetti coinvolti, piuttosto che dolersi della questione oggi e per la prima volta, al fine di giustificare la mancata consegna.

La ragione della mancata ostensione, quindi, è da ricercare altrove o meglio nell'uso distorto e clientelare compiuto nei trasferimenti e nelle assegnazioni. Infine, e seppur certi che la circostanza non sfuggirà al Collegio, si rileva che la nota di rifiuto opposta da ATM risulta trasmessa in data 18.11.2025, ovvero dopo oltre un mese dalla notifica del ricorso introduttivo della lite (e dopo ben novanta giorni dall'istanza di accesso), dimostrando anche solo per questo l'uso strumentale del rifiuto che – non a caso – viene depositato agli atti del presente fascicolo privo di data e protocollo di uscita, seppur accompagnata dalle pec di invio.

Quale che sia la ragione, l'unica certezza che riteniamo possa ricavarsi è che l'operato di ATM spa non è conforme a trasparenza e che il silenzio – rigetto rappresenta un tentativo di mascherare favoritismi e/o antipatie, piuttosto che rappresentare ingerenze o pressioni ai danni della Dirigenza come indicato nella memoria di costituzione.

Per quanto dedotto, si insiste per l'accoglimento del ricorso come proposto.

Messina – Catania, 15 dicembre 2025

Avv. Antonio Daniele D'ORAZIO"

9) Ordinanza con la quale è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami: Ordinanza n. 283/2026 del Reg. Prov. Coll. del 30.01.2026 reso dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione Staccata di Catania - Seconda Sezione.

Messina - Catania, 09 febbraio 2026

Avv. Antonio Daniele D'Orazio

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA
SEZIONE STACCATA DI CATANIA

Ricorso ex art. 116 del D. Lgs. 12 luglio 2010 n. 104

Nell'interesse dei sigg.ri **AMODEO Gianluca**, nato a Messina il 03/08/1991 (cod. fisc.: MDAGLC91M03F158G), residente in Messina via Croce - vill. Massa S. Lucia n. 2, **CAMINITI Fabio**, nato a Fiumedinisi (Me) il 13/03/1978 (cod. fisc.: CMNFBA78C13D622B), residente in Nizza di Sicilia (ME) - via Trattati di Roma n.12, **CELI Claudio**, nato a Messina il 02/08/1993 (cod. fisc.: CLECLD93M02F158G), residente in Crema (CR) via Gramsci n. 23, **CORNACCHIA Giuseppe**, nato a Messina il 29/04/1994 (cod. fisc.: CRNGPP94D29F158U), residente in Messina via Ogliastro Sc. B. n. 42, **COSTANTINO Sebastian**, nato a Messina il 30/01/1988 (cod. fisc.: CSTSST88A30F158U), residente in Ali Terme (ME) via Marchese di Granatelli Snc, **DURANTE Davide**, nato a Messina il 07/03/1995 (cod. fisc.: DRNDVD95C07F158H), residente in Messina Contrada Baglio cpl Palace, **FILOCAMO Santa**, nata a Messina il 04/07/1964 (cod. fisc.: FLCSNT64L44F158V), residente in Messina via Bartolomeo Colleoni Pal. Iris Valleverde, **GALLO Francesco**, nato a Messina il 24/04/1963 (cod. fisc.: GLLFNC63D24F158S), residente in Messina vico Stagno n. 4, **SETTINERI Salvatore**, nato a Messina il 03/10/1961 (cod. fisc.: STTSVT61R03F158W), residente in Messina Contrada Marchese n. 9 in Larderìa Inferiore, **SPADARO Fabrizio**, nato a Messina il 22/07/1994 (cod. fisc.: SPDFRZ94L22F158H), residente in Messina via Polveriera, **VADALÀ Da-**

niele, nato a Messina il 12/09/1975 (cod. fisc.: VDLDNL75P12F158H) residente in Messina via Palermo n. 572, tutti elettivamente domiciliati in Messina, via G. Pascoli, 21, presso lo studio dell'Avv. Antonio Daniele D'Orazio del Foro di Messina (DRZNND72L18F158Z), dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura conferita in calce al presente atto e redatta su foglio separato.

Il sottoscritto procuratore dichiara di voler ricevere la notifica dei Provvedimenti resi fuori udienza all'indirizzo di posta elettronica certificata studiole-galedorazio@pec.giuffre.it

ricorrente

contro

AZIENDA TRASPORTI MESSINA S.P.A. in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Messina, Via La Farina 336 (cod. fisc.: 03573940834)

resistente

e nei confronti di

sig. **PERRE Fabio**, residente in Messina, via Nazionale S. Margherita n. 200, Pal. F 1

controinteressato

per la dichiarazione di illegittimità

del silenzio rigetto da parte di A.T.M. – Azienda Trasporti Messina spa relativo all'istanza di accesso formulata in data 21.08.2025 dagli odierni ricorrenti volta ad ottenere il rilascio di copia dei seguenti documenti: "... 1. *Piani di esercizio del settore gommato, del settore rimessa e del settore manutenzione, comprensivi dei tabulati mensili programmati dei turni; 2. Turni giornalieri assegnati ai dipendenti, comprensivi di eventuali variazioni e*

delle ore di straordinario effettuate; 3. Richieste di cambio turno pervenute all'ufficio competente, sia in formato cartaceo sia tramite email, con annesse relative bocciature motivate; 4. Eventuali certificazioni o documenti provenienti da enti o autorità competenti che giustifichino l'impossibilità di alcuni dipendenti a prestare servizio in determinate fasce orarie; 5. Elenco dei dipendenti assegnati a rotazione turni in sedi lavorative diverse da quella abituale, con l'indicazione dei criteri adottati per la selezione e delle persone che hanno autorizzato tali spostamenti. 6. Elenco dei dipendenti impiegati con mansione e/o parametro diverso rispetto a quello di assunzione, con relativa motivazione del diverso impiego; 7. Ordini di servizio e/o autorizzazione scritta, relativamente al cambio di mansione e/o di qualifica degli operatori del settore manutenzione; 8. Elenco delle richieste di ferie effettuate dai dipendenti, con relativo riscontro di approvazione o bocciatura ...”

nonché per l'accertamento

dell'obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

fatti

Gli odierni ricorrenti prestano attività lavorativa alle dipendenze di ATM spa, con le mansioni di “operatore di esercizio”, nell'ambito del servizio di trasporto pubblico locale della Città di Messina, all'interno di zone ben delineate (ovvero: ricovero sud - zona sud - zona nord – *shuttle* - turnazione autostradale- turnazione notturna - ricovero nord) ed in base alla turnazione predisposta per ciascuna zona, tenuto conto della residenza anagrafica e come indicato dal contratto integrativo aziendale vigente (ovvero il C.I.A. del 9.12.2024).

Da qualche tempo, ATM spa è solita procedere allo spostamento del personale dipendente - tra i quali gli odierni ricorrenti - in violazione dell'art. 3 del menzionato C.I.A., collocandolo in luoghi distanti dalla residenza domestica e per come invece previsto dal menzionato contratto.

Detti spostamenti avvengono con modalità poco trasparenti, interessando solo una parte del personale addetto allo svolgimento delle mansioni di "operatore di esercizio" piuttosto che sulla scorta di un sistema rotativo di tutto il personale che, oltre ad essere previsto dal contratto stesso, avrebbe garantito una uniformità ed imparzialità nelle scelte. Si aggiunga, poi, gli stessi spostamenti avvengono senza alcun provvedimento formale conosciuto.

Più volte invitata a rendere noti i criteri e le modalità di scelta attraverso i quali viene individuato il personale destinato al trasferimento rispetto alle linee di esercizio già assegnate, oltre che la rotazione degli stessi operatori di esercizio, ATM ha preferito rimanere silente.

Si osserva ancora che le medesime informazioni non appaiono pubblicate neppure nella specifica sezione "trasparenza" del sito aziendale ed in violazione dell'art. 18 L.R. 22/2008 a mente del quale "... 1. È fatto obbligo alle amministrazioni comunali e provinciali, ferme restando le disposizioni a tutela della privacy, di rendere noti, per estratto, nel rispettivo sito internet tutti gli atti deliberativi adottati dalla giunta e dal consiglio e le determinazioni sindacali e dirigenziali, ai fini di pubblicità notizia. 2. È fatto obbligo alle aziende pubbliche (ex municipalizzate) di rendere noti nel rispettivo sito internet tutti gli atti adottati dal consiglio di amministrazione e, le determinazioni presidenziali e dirigenziali ...".

Superfluo rammentare che ATM spa rappresenta una Azienda a totale partecipazione pubblica ed in quanto appartenente al socio unico Comune di Messina, essendo stata istituita dall'Ente per sostituire la municipalizzata "ATM in liquidazione volontaria" nella gestione del TPL e per questo tenuta *ex lege* a rendere note le scelte per ovvie ragioni di trasparenza.

Considerato il pregiudizio subito nello svolgimento delle mansioni, e per tale ragione l'interesse reale e concreto a conoscere i criteri utilizzati dall'Azienda pubblica, con istanza trasmessa a mezzo pec in data 21.08.2025, gli odierni istanti hanno chiesto di accedere agli atti amministrativi sottesi ai citati "trasferimenti" ed in particolare di acquisire ... 1. *Piani di esercizio del settore gommato, del settore rimessa e del settore manutenzione, comprensivi dei tabulati mensili programmati dei turni*; 2. *Turni giornalieri assegnati ai dipendenti, comprensivi di eventuali variazioni e delle ore di straordinario effettuate*; 3. *Richieste di cambio turno pervenute all'ufficio competente, sia in formato cartaceo sia tramite email, con annesse relative bocciature motivate*; 4. *Eventuali certificazioni o documenti provenienti da enti o autorità competenti che giustifichino l'impossibilità di alcuni dipendenti a prestare servizio in determinate fasce orarie*; 5. *Elenco dei dipendenti assegnati a rotazione turni in sedi lavorative diverse da quella abituale, con l'indicazione dei criteri adottati per la selezione e delle persone che hanno autorizzato tali spostamenti*. 6. *Elenco dei dipendenti impiegati con mansione e/o parametro diverso rispetto a quello di assunzione, con relativa motivazione del diverso impiego*; 7. *Ordini di servizio e/o autorizzazione scritta, relativamente al cambio di mansione e/o di qualifica degli operatori del settore manutenzione*;

8. *Elenco delle richieste di ferie effettuate dai dipendenti, con relativo riscontro di approvazione o bocciatura ...*”

Si specifica infine, *ad abundantiam*, che l’accesso appare necessario anche al fine di comprendere le eventuali e conseguenziali azioni giudiziarie da intraprendere per la tutela dei diritti sottesi, laddove confermati i (forti) dubbi sin qui manifestati sulla legittimità dell’operato di ATM spa.

Sebbene siano trascorsi i termini dilatori previsti dalla legge, ATM spa non ha inteso fornire quanto invocato, con ciò configurandosi l’ipotesi di un silenzio – rigetto.

Ciò premesso in fatto, si osserva in diritto:

I

Sulle questioni pregiudiziali e preliminari

Sussiste la giurisdizione del giudice adito, atteso che A.T.M. Spa (Azienda Trasporti Messina) è una Società per azioni in *house providing* con socio unico a capitale interamente pubblico (appartenente al Comune di Messina), così come emerge dallo statuto costitutivo al suo articolo 1, svolgendo attività di trasporto pubblico locale (T.P.L.).

Sul punto, e per quanto di aiuto, si rammenta che le società in *house* non possono qualificarsi come un’entità posta al di fuori dell’ente pubblico, rappresentando una *longa manus* della pubblica amministrazione e con la conseguenza che le stesse non possono ritenersi terze rispetto all’amministrazione controllante ed in quanto espressione dei servizi propri dell’amministrazione stessa (su tutte Cons. Stato, Ad. plen., Decisione n. 1/08 del 3.03.2008).

Ad abundantiam, poi, si rileva che codesto Tribunale si è già ripetutamente

espresso sulla questione, proprio nei confronti di ATM spa, ricordando la propria competenza e l'applicabilità della normativa sull'accesso in fattispecie analoghe, laddove l'Azienda ha opposto il silenzio-rifiuto (su tutte cfr. n. 373/2022 REG. RIC. – n. 2275/2022 REG. PROVV. COLL.)

Come ricordato da codesto Tribunale Amministrativo, infatti, l'istituto dell'accesso agli atti trova applicazione anche nei riguardi delle società private che svolgano attività di pubblico interesse ovvero poiché si tratta di Società a totale partecipazione pubblica.

Nella fattispecie, poi, si rammenta che ATM spa ha sede nella circoscrizione territoriale di pertinenza del T.A.R. oggi adito, come individuata all'art. 1 del D.P.R. 18 aprile 1975, n. 277, e la controversia risulta disciplinata dall'art. 116 del D. Lgs. 12 luglio 2010 n. 104, essendo diretta a contrastare le determinazioni di rifiuto assunte dalla P.A. in relazione all'istanza di accesso ai documenti amministrativi.

Per ciò che concerne la tempestività della proposizione del ricorso, emerge in via documentale che l'istanza di accesso è stata presentata con pec ed in data 21.08.2025, mentre al termine dei 30 giorni nessuna risposta è stata comunicata all'odierno ricorrente, facendo sottendere il silenzio diniego.

Per quanto attiene la legittimazione, abbiamo già avuto modo di rappresentare che gli odierni ricorrenti svolgono attività lavorativa alle dipendenze di ATM spa con le mansioni di "operatori di esercizio" e nell'ambito del trasporto pubblico locale affidatole dal Comune di Messina.

Essendo svolta l'attività sulla scorta di turni ed all'interno di "zone", il sistema di rotazione/trasferimento imposto da ATM spa impatta pesantemente sulla vita personale degli odierni ricorrente e sotto diversi profili (economico

– organizzativo – familiare etc), non potendo parimenti sorgere dubbio alcuno sul fatto che le scelte dall'Azienda pubblica debbano essere guidate *in primis* da imparzialità e trasparenza.

Gli istanti, quindi, hanno un chiaro interesse a proporre il presente ricorso, in quanto volto a far cessare l'illegittimo silenzio diniego oppostogli da ATM spa in relazione alla richiesta di rilascio di copia dei documenti come sopra indicati, senza i quali non potrebbe adeguatamente difendersi nelle competenti sedi giurisdizionali anche al fine di far accertare la violazione dei propri diritti.

II

Violazione e falsa applicazione degli art. 22 e 24 legge 241/90 come modificata. Eccesso di potere della p.a. silenzio - diniego

Com'è noto, l'accesso ai documenti amministrativi costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione ed assicurare imparzialità e trasparenza, come del resto previsto anche nella Carta Costituzionale.

Per disposizione normativa, tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.

Nella fattispecie, **ATM spa non ha riscontrato la richiesta effettuata dai ricorrenti**, configurando il c.d. silenzio diniego.

Tale rifiuto, però, deve ritenersi illegittimo poiché i documenti in questione non rientrano tra quelli per i quali la norma richiamata esclude espressamente la possibilità di accesso ed anzi si rendono necessari al fine di accertare se l'Amministrazione ha agito con imparzialità ovvero favorendo e/o discriminando.

L'esclusione, infatti, è tassativa e rappresenta unicamente l'eccezione alla regola generale secondo la quale la P.A. deve fornire i documenti chiesti nel rispetto del sottostante principio di trasparenza.

Sul punto si rammenta che la giurisprudenza formatasi in materia ha più volte sancito il principio secondo il quale: “ ... *il diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto dagli articoli 22 e seguenti della legge 241/90 prevale sulle eventuali esigenze di riservatezza ogni qualvolta l'accesso venga in rilievo per la difesa di interessi giuridici del richiedente e, in tal senso, il diritto ad accedere sussiste anche in relazione a dati particolarmente sensibili ...*” atteso che “ ... *l'accesso ai documenti amministrativi date le sue rilevanti finalità di pubblico interesse costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e trasparenza ed attiene ai livelli essenziali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ... e che tutti i documenti amministrativi sono accessibili ad eccezioni di quelli indicati dall'art. 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6 ...*”.

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi deve quindi essere riconosciuto a chiunque sia titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, che corrisponde ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale si chiede l'ostensione.

Ma vi è di più!

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, può essere esercitato in connessione a un interesse giuridicamente rilevante, anche laddove non sia ancora attuale un giudizio nel corso del quale siano da utilizzare gli atti così

acquisiti. (cfr. sul punto TAR. Lazio sez. I, del 29.10.2020, n.11060; Consiglio di Stato sez. V, 05/08/2020, n.4930).

Nel caso di specie, gli odierni ricorrenti sono impiegati da ATM spa nell'espletamento dell'attività lavorativa con sistemi di rotazione e trasferimenti mai comunicati, in violazione delle disposizioni contrattuali, oltre che in violazione dei criteri di uguaglianza con i Lavoratori di pari grado e mansioni, sicché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, risultano indubbiamente titolari di un interesse personale, concreto ed attuale all'ostensione di tutti i documenti indicati, considerato infatti che la richiesta di ostensione è stata presentata per la successiva tutela dei propri diritti rispetto al rapporto di lavoro in essere e per come riconosciuto anche dal Tribunale Amministrativo oggi adito ripetutamente.

Da quanto sopra esplicitato appare, dunque, evidente che ATM spa ha apertamente e ripetutamente violato le norme che disciplinano il procedimento amministrativo in esame, omettendo la doverosa trasparenza rispetto alle decisioni assunte.

Considerato che non è dato sapere il numero esatto degli operatori di esercizio dipendenti di ATM spa interessati dagli spostamenti come sopra menzionati ed all'interno delle "zone" descritte, né tantomeno è possibile conoscere l'indirizzo di residenza di ciascuno di essi, valutato il numero elevato di soggetti eventualmente interessati, ove ritenuto necessario da parte del Tribunale integrare il contraddittorio, si chiede sin d'ora di essere autorizzati alla notifica per pubblici reclami ovvero mediante la pubblicazione del ricorso nell'albo pretorio ovvero con affissione sul sito istituzionale di ATM spa.

Per i fatti e le ragioni che precedono, Voglia l'On.le Tribunale adito accogliere le seguenti

conclusioni

1) previa gli incumbenti di rito, ed eventualmente previa notificazione degli atti attraverso le modalità citate (ovvero mediante la notifica per pubblici reclami / mediante la pubblicazione del ricorso nell'albo pretorio / con affissione sul sito istituzionale di ATM spa), ritenere e dichiarare l'illegittimità del silenzio diniego operato da ATM Spa, in relazione alla richiesta di accesso agli atti presentata in data 21.08.2025, volta ad ottenere il rilascio in copia del “... 1. Piani di esercizio del settore gommato, del settore rimessa e del settore manutenzione, comprensivi dei tabulati mensili programmati dei turni; 2. Turni giornalieri assegnati ai dipendenti, comprensivi di eventuali variazioni e delle ore di straordinario effettuate; 3. Richieste di cambio turno pervenute all'ufficio competente, sia in formato cartaceo sia tramite email, con annesse relative bocciature motivate; 4. Eventuali certificazioni o documenti provenienti da enti o autorità competenti che giustifichino l'impossibilità di alcuni dipendenti a prestare servizio in determinate fasce orarie; 5. Elenco dei dipendenti assegnati a rotazione turni in sedi lavorative diverse da quella abituale, con l'indicazione dei criteri adottati per la selezione e delle persone che hanno autorizzato tali spostamenti. 6. Elenco dei dipendenti impiegati con mansione e/o parametro diverso rispetto a quello di assunzione, con relativa motivazione del diverso impiego; 7. Ordini di servizio e/o autorizzazione scritta, relativamente al cambio di mansione e/o di qualifica degli operatori del settore manutenzione; 8. Elenco delle richieste di ferie effettuate dai dipendenti, con relativo riscontro di approvazione o bocciatura ...”;

2) conseguentemente, ordinare ad ATM spa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di provvedere alla consegna dei documenti chiesti con l'istanza di accesso del 21.08.2025 in favore dei ricorrenti, specificandone a tal fine tempi e modalità di rilascio;

3) Con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.

Ai sensi di legge si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminabile ed il contributo versato è pari ad € 300,00.

Si producono:

- istanza accesso atti;
- documenti identità personali;
- pec inoltro istanza accesso;
- ricevute accettazione e consegna pec accesso;
- copia del CIA del 9.12.2024.

Con riserva di integrare la difesa, all'esito della costituzione in lite dei resistenti, con memorie integrative e con quant'altro ritenuto necessario, secondo i termini previsti dal codice di rito.

Messina – Catania, 17 ottobre 2025

Avv. Antino Daniele D'ORAZIO

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA SICILIA - SEZIONE STACCATA DI CATANIA**

RG n. 2393/2025 – Memorie

Nell'interesse dei sigg.ri **AMODEO Gianluca + 10**, tutti elettivamente domiciliati in Messina, via G. Pascoli, 21, presso lo studio dell'Avv. Antonio Daniele D'Orazio del Foro di Messina (DRZNND72L18F158Z), dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura conferita in calce al ricorso introduttivo e già versata in atti.

Il sottoscritto procuratore dichiara di voler ricevere la notifica dei Provvedimenti resi fuori udienza all'indirizzo di posta elettronica certificata studiolegaledorazio@pec.giuffre.it

ricorrente

contro

AZIENDA TRASPORTI MESSINA S.P.A. (rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Laface)

resistente

e nei confronti di

sig. **PERRE Fabio**

controinteressato

per la dichiarazione di illegittimità

**del silenzio rigetto da parte di A.T.M. – Azienda Trasporti Messina spa
relativo all'istanza di accesso formulata in data 21.08.2025.**

I - Con ricorso datato 17.10.2025, i sigg.ri Amodeo Gianluca + altri hanno

invocato il Tribunale per la declaratoria di illegittimità del silenzio rigetto di ATM spa e per come meglio specificato nell'atto introduttivo.

II - Con memoria datata 25.11.2025, la resistente ATM spa si è costituita in lite osservando:

- a. di avere rigettato la richiesta, essendo la stessa generica ed esplorativa;
- b. l'eccessività della documentazione richiesta;
- c. l'esistenza di una (sottesa) finalità di controllo da parte dei richiedenti;
- d. una asserita violazione della *privacy*;
- e. la sostanziale carenza di interesse dei richiedenti.

Le argomentazioni di ATM spa, rendono quindi necessario compiere alcune precisazioni in replica al fine di fugare ogni dubbio sulla legittimità della pretesa del ricorrente e, contemporaneamente, per comprendere la strumentalità e l'infondatezza delle giustificazioni addotte dall'Azienda, anche mediante il deposito di documentazione integrativa.

Sub I – Sulla genericità della richiesta – Sulla “eccessività” della documentazione – Sulla sostanziale carenza di interesse dei richiedenti.

Dati per noti i fatti di causa, e le motivazioni sulle quali si regge la richiesta di accesso agli atti amministrativi, succintamente si rammenta che l'istanza trae origine dalla sistematica violazione del sistema rotativo previsto dal contratto integrativo aziendale. Da qui deriva infatti la necessità di accedere ai dati ed alle informazioni in possesso della sola Amministrazione.

Come già indicato nel ricorso, infatti, ATM ha ripetutamente ed a proprio piacimento impiegato gli odierni ricorrenti in sedi lavorative distanti da quelle

previste dal contratto ed in violazione dell'art. 3 del menzionato C.I.A. senza nulla specificare in merito.

Trattasi di trasferimenti operati in ASSENZA DI TRASPARENZA che interessano solo alcuni lavoratori piuttosto che tutto il personale addetto alla mansione di "operatore di esercizio" all'interno di una Azienda che, lo si ricorda, gestisce il trasporto pubblico locale per conto del Comune di Messina.

Il trasferimento stesso infatti avviene in assenza di Provvedimento formale, apprendendo i ricorrenti della nuova destinazione solo all'ultimo istante e con la pubblicazione dei turni, rimanendo per questo alla mercè della Dirigenza che senza avviso provvede allo spostamento.

La richiesta, quindi, lungi da rappresentare una mera ingerenza -come oggi affermato da ATM- appare legittimamente avanzata al fine di individuare i criteri di rotazione da parte della Società e, ove effettivamente violati, promuovere il necessario giudizio risarcitorio oltre che ogni eventuale e diversa azione a tutela dei più ampi diritti.

L'istanza di accesso, poi, contrariamente a quanto dedotto da ATM, risulta ben specifica, avendo i ricorrenti analiticamente indicato i documenti richiesti e, giammai, in maniera generica per come sostenuto *ex adverso*.

La stessa ATM, del resto, nel difendersi in giudizio, non ha mai affermato di non aver compreso l'oggetto della richiesta ricevuta, bensì giustificato l'inerzia sostenendo di non avervi potuto dare seguito stante la mole di documenti da trasmettere così dimostrando di aver compreso esattamente quanto invocato dai ricorrenti.

A questo punto delle due l'una: o la richiesta è generica, oppure la documentazione è copiosa.

In entrambi i casi, però, ATM avrebbe dovuto riscontrare l'istanza di accesso ricevuta, invitando i richiedenti (nel primo caso) a formulare in maniera più specifica la domanda stessa ovvero (nella seconda ipotesi) a giustificare la necessità di un termine maggiore ad adempiere laddove (come affermato per la prima volta oggi) la documentazione da trasmettere fosse stata ritenuta eccessiva.

L'assenza di qualsivoglia riscontro, quindi, unitamente all'eccezione formulata per la prima volta in sede di costituzione, rappresenta evidentemente un tentativo di giustificare l'inerzia.

II - Per quanto attiene la lamentata violazione della privacy.

Evidenziano i ricorrenti che tutti gli autisti di ATM fanno parte di una chat aziendale gestita dalla stessa Società sulla piattaforma whatsapp ed unitamente alla Dirigenza che, attraverso tale modalità, comunica il piano turni mensile e le sue variazioni.

Ebbene, il piano turni mensile pubblicato sulla *chat* (si ripete, contemporaneamente visibili a tutto il personale addetto alla mansione di autista) è riportato "in chiaro" ovvero con l'indicazione per esteso dei diversi Dipendenti e con la specificazione del turno da prestare e/o della linea assegnata, ben comprendendosi dal suo esame come la rotazione interessi solo alcuni dei Lavoratori (tra i quali gli odierni ricorrenti) essendo gli altri impiegati presso sedi sempre analoghe.

Dall'esame di detti tabulati, quindi, emerge chiaramente come la giustificazione addotta da ATM per negare l'accesso (ovvero per evitare la presunta violazione della privacy) sia strumentale dimostrando l'Azienda di volerne

compiere un uso a proprio piacimento, avendo sempre pubblicato i dati personali che oggi si vorrebbe tenere nascosti: ciò che rimane segreto, infatti, è il solo criterio adottato ed ai fini della trasparenza.

Senza poi considerare che la stessa ATM ben avrebbe potuto trasmettere le informazioni richieste “oscurando” i dati personali dei soggetti coinvolti, piuttosto che dolersi della questione oggi e per la prima volta, al fine di giustificare la mancata consegna.

La ragione della mancata ostensione, quindi, è da ricercare altrove o meglio nell'uso distorto e clientelare compiuto nei trasferimenti e nelle assegnazioni. Infine, e seppur certi che la circostanza non sfuggirà al Collegio, si rileva che la nota di rifiuto opposta da ATM risulta trasmessa in data 18.11.2025, ovvero dopo oltre un mese dalla notifica del ricorso introduttivo della lite (e dopo ben novanta giorni dall'istanza di accesso), dimostrando anche solo per questo l'uso strumentale del rifiuto che – non a caso – viene depositato agli atti del presente fascicolo privo di data e protocollo di uscita, seppur accompagnata dalle pec di invio.

Quale che sia la ragione, l'unica certezza che riteniamo possa ricavarsi è che l'operato di ATM spa non è conforme a trasparenza e che il silenzio – rigetto rappresenta un tentativo di mascherare favoritismi e/o antipatie, piuttosto che rappresentare ingerenze o pressioni ai danni della Dirigenza come indicato nella memoria di costituzione.

Per quanto dedotto, si insiste per l'accoglimento del ricorso come proposto.

Messina – Catania, 15 dicembre 2025

Avv. Antino Daniele D'ORAZIO



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2393 del 2025, proposto da

Gialuca Amodeo, Fabio Caminiti, Claudio Celi, Giuseppe Cornacchia, Sebastian Costantino, Davide Durante, Santa Filocamo, Francesco Gallo, Salvatore Settineri, Fabrizio Spadaro, Daniele Vadala', tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Daniele D'Orazio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Trasporti Messina Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Laface, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Fabio Perre, non costituito in giudizio;

per l'accertamento

della illegittimità del silenzio rigetto da parte di A.T.M. - Azienda Trasporti Messina spa relativo all'istanza di accesso formulata in data 21.08.2025;
e la condanna

di A.T.M. - Azienda Trasporti Messina spa alla ostensione degli atti indicati nella suddetta istanza di accesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda Trasporti Messina Spa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- Ciò cui si correla l'interesse a ricorrere dei ricorrenti è, almeno in tesi, lo spostamento parziale e con modalità poco trasparenti del personale addetto allo svolgimento delle mansioni di "operatore di esercizio";

- Non sarebbe consequenzialmente di alcuna utilità, per i ricorrenti, acquisire in forma anonima la seguente documentazione:

1) turni giornalieri assegnati ai dipendenti, comprensivi di eventuali variazioni e delle ore di straordinario effettuate;

2) richieste di cambio turno pervenute all'ufficio competente, sia in formato cartaceo sia tramite email, con annesse relative bocciature motivate;

3) Eventuali certificazioni o documenti provenienti da enti o autorità competenti che giustifichino l'impossibilità di alcuni dipendenti a prestare servizio in determinate fasce orarie;

4) Elenco dei dipendenti assegnati a rotazione a turni in sedi lavorative diverse da quella abituale, con l'indicazione dei criteri adottati per la selezione e delle persone che hanno autorizzato tali spostamenti;

5) Elenco dei dipendenti impiegati con mansione e/o parametro di verso rispetto a quello di assunzione, con relativa motivazione del diverso impiego;

6) Ordini di servizio e/o autorizzazione scritta, relativamente al cambio di mansione

e/o di qualifica degli operatori del settore manutenzione;

7) Elenco delle richieste di ferie effettuate dai dipendenti, con relativo riscontro di approvazione o bocciatura;

Ritenuto, pertanto, che debba procedersi innanzitutto alla integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti diversi dai ricorrenti, cui potrebbero riferirsi i documenti da 1) a 7);

Tenuto conto del rilevante numero di controinteressati, si dispone che i ricorrenti provvedano a notificare nei termini di seguito indicati il ricorso introduttivo ai soggetti sopra indicati entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione. La documentazione relativa all'intervenuta notifica dovrà essere depositata nel successivo termine di giorni quindici.

La notifica avverrà per pubblici proclami mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione intimata, con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale dell'Amministrazione intimata da cui risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome della ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati ed il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - l'elenco nominativo dei controinteressati.

B.- In ordine alle prescritte modalità, viene fatto obbligo all'Amministrazione automaticamente di provvedere alla disposta pubblicazione sul proprio sito

istituzionale, previa consegna da parte della ricorrente, anche su supporto informatico, della presente ordinanza, dell'elenco nominativo dei controinteressati e di quant'altro occorrente.

In calce a quanto pubblicato dovrà essere un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza;
b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito dalle parti sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che l'Amministrazione intimata:

c.- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita;

d.- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito di quanto indicato con la specificazione della data in cui la pubblicazione è avvenuta.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla stessa, in € 200,00 per l'attività di pubblicazione sul sito.

La decisione della causa va rinviata alla camera di consiglio del 16 aprile 2026.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) onera i ricorrenti di procedere alla integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i dipendenti di A.T.M. - Azienda Trasporti Messina spa che svolgano le mansioni di "operatore di esercizio", secondo quanto indicato in motivazione.

Rinvia la decisione della causa alla pubblica udienza del 16 aprile 2026.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Burzichelli, Presidente

Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere, Estensore

Emanuele Caminiti, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Gustavo Giovanni Rosario Cumin

IL PRESIDENTE

Daniele Burzichelli

IL SEGRETARIO

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA EFFETTUATA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 3bis Legge 21.01.1994, N. 53

Io sottoscritto Avvocato **Antonio Daniele D'Orazio** appartenente al Foro di Messina, con studio in Messina, via G. Pascoli, 21, cod. fisc.: DRZNND72L18F158Z, P.IVA: 02139900837, nella mia qualità di difensore e domiciliatario dei sigg.ri AMODEO Gianluca, nato a Messina il 03/08/1991 (cod. fisc.: MDAGLC91M03F158G), CAMINITI Fabio, nato a Fiumedinisi (Me) il 13/03/1978 (cod. fisc.: CMNFBA78C13D622B), CELI Claudio, nato a Messina il 02/08/1993 (cod. fisc.: CLECLD93M02F158G), CORNACCHIA Giuseppe, nato a Messina il 29/04/1994 (cod. fisc.: CRNGPP94D29F158U), COSTANTINO Sebastian, nato a Messina il 30/01/1988 (cod. fisc.: CSTSST88A30F158U), DURANTE Davide, nato a Messina il 07/03/1995 (cod. fisc.: DRNDVD95C07F158H), FILOCAMO Santa, nata a Messina il 04/07/1964 (cod. fisc.: FLCSNT64L44F158V), GALLO Francesco, nato a Messina il 24/04/1963 (cod. fisc.: GLLFNC63D24F158S), SETTINERI Salvatore, nato a Messina il 03/10/1961 (cod. fisc.: STTSVT61R03F158W), SPADARO Fabrizio, nato a Messina il 22/07/1994 (cod. fisc.: SPDFRZ94L22F158H), VADALÀ Daniele, nato a Messina il 12/09/1975 (cod. fisc.: VDLDNL75P12F158H), giusta procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83, 3° comma, c.p.c., in calce al ricorso di cui *infra*, originariamente redatta su foglio separato,

HO NOTIFICATO

ad ogni effetto di legge gli allegati atti ai fini della notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ATM Spa, in ossequio all'Ordinanza n. 283/2026 Reg. Prov. Coll. relativi al giudizio promosso dai sigg.ri AMODEO Gianluca, CAMINITI Fabio, CELI Claudio, CORNACCHIA Giuseppe, COSTANTINO Sebastian, DURANTE Davide, FILOCAMO Santa, GALLO Francesco, SETTINERI Salvatore, SPADARO Fabrizio, VADALÀ Daniele dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione di Catania iscritto al n. 2393/2025 Reg. Ric., contro **AZIENDA TRASPORTI MESSINA S.P.A.** (cod. fisc.: 03573940834), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* (**resistente**) e nei confronti del sig. **PERRE Fabio**, residente in Messina, via Nazionale S. Margherita n. 200, Pal. F 1 (**controinteressato**), a:

- **AZIENDA TRASPORTI MESSINA S.P.A.** (cod. fisc.: 03573940834), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Messina, Via La Farina 336, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC atm.messina@pec.it estratto dal registro PEC inserito nell'elenco pubblico www.inipe.gov.it

ASSEVERAZIONE DI CONFORMITA'

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art.li 3-bis, comma 2, e dell'art. 6, comma 1, della legge 53/1994, dell'art. 22, comma 2, del D.lgs. 82/2005 e ss.mm., nonché ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 bis, comma 9 bis, del D.L. n. 179/2012 (convertito dalla L. n. 221/2012), introdotto dal D.L. n. 90/2014 (convertito con la Legge 11 agosto 2014 n. 114), sempre io Avvocato Antonio Daniele D'Orazio (cod. fisc.: DRZNND72L18F158Z) attesto che i suestesi atti qui notificati (ricorso, memorie integrative e Ordinanza N. 283/2026 Reg. Prov. Coll.) sono copie informatiche estratte dai sistemi di cancelleria mediante consultazione telematica del fascicolo n. 2393/2025 Reg. Ric. del TAR Sicilia – Sezione staccata di Catania (seconda Sezione) e che gli ulteriori atti allegati (“Amodeo Gianluca + 10 - ATM spa – AVVISO” e “ISTANZA”) sono copie informatiche conformi agli originali informatici in mio possesso e, pertanto

ATTESTO

Che il presente messaggio P.E.C., oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene i seguenti allegati:

- Copia informatica del ricorso;
- Copia Informatica delle memorie integrative;
- Copia informatica dell'Ordinanza N. 283/2026 Reg. Prov. Coll. RG 2393/2025;
- Copia informatica dell'AVVISO di pubblicazione;
- Copia informatica dell'ISTANZA.

Messina, 09 febbraio 2026

Avv. Antonio Daniele D'Orazio

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE del Prot. N. 0001892-10/02/2026 Entrata.
documento firmato digitalmente da ANTONIO DANIELE D'ORAZIO Stampato il giorno 10/02/2026 da Villari Letterio.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.